

Provincia di Asti

LL.RR. 18/94 e 76/96. "La città del sole S.C.S." con sede legale in Torino - Presa d'atto fusione per incorporazione di "La Tartaruga S.C.S. a r.l.", variazione della sede legale in Castell'Alfero (AT), conseguente stralcio dalla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione A - e iscrizione nella Sezione Provinciale di Asti.

IL DIRIGENTE

Visto il Titolo V della Costituzione vigente, come modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001;

Vista la legge 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali";

Vista la L.R. 18/94, modificata ed integrata con L.R. 76/96 "Norme di attuazione della legge 381/91 – Disciplina delle cooperative sociali", artt. 2 e 3;

Vista la D.G.R. n. 311-37230 del 26/7/1994 con la quale si stabilivano i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Vista la L.R. 1/2004 ad oggetto "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", che attribuisce alle Province la competenza in materia di cooperative sociali;

Vista la L.R. 30/2009 di modifica della L.R. 18/94;

Visto che la Determinazione del Direttore della Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte n. 615/30 del 9/12/1999 con la quale è stata iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella sezione A, la Cooperativa Sociale "La città del sole s.c.s.", con sede legale in Torino;

Considerato che la cooperativa sociale "La città del sole Soc. Coop. Sociale" e "La Tartaruga s.c.s. a r.l.", iscritta nella sezione provinciale di Asti dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, con sede in Montiglio Monferrato (AT), nelle rispettive assemblee dei soci tenutesi in data 28/9/2010 e 24/9/2010 hanno deliberato la fusione delle società cooperative stesse mediante incorporazione della Cooperativa "La Tartaruga s.c.s. a r.l." nella Cooperativa "La Città del Sole Cooperativa Sociale" e individuazione della sede legale in Castell'Alfero, Fraz. Callianetto, Via Bine n. 10;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale della Provincia di Torino prot. n. 56 – 13279 dell'8 aprile 2011, con la quale è stata stralciata, per le motivazioni sopra esposte, dalla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione A – la cooperativa sociale "La città del sole s.c.s.";

Proposto, conseguentemente, di iscrivere nella sezione provinciale di Asti dell'Albo Regionale delle cooperative sociali la cooperativa sociale "La città del sole s.c.s." con sede legale in Castell'Alfero, Frazione Callianetto, Via Bine n. 10 e di cancellare la Cooperativa "La Tartaruga s.c.s. a r.l.";

Vista la documentazione agli atti;

Considerato che la cooperativa "La città del sole s.c.s." opera nel settore dei servizi alla persona e che, pertanto, rientra nella previsione di cui all'art. 1, lettera a), della Legge 381/91;

Vista la Legge 328/2000 denominata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 241/90 e s.m. e i.;

Viste le disposizioni vigenti;

determina

1) Di iscrivere, per le motivazioni espresse nelle premesse, nella Sezione Provinciale di Asti dell'Albo delle Cooperative e dei Consorzi Sociali, sezione A (cooperative che gestiscono servizi alla persona), la Cooperativa Sociale “La città’ del sole s.c.s.” con sede legale in Castell’Alfero (AT), Frazione Callianetto, Via Bine n. 10.

2) Di cancellare, conseguentemente, la Cooperativa “La Tartaruga s.c.s. a r.l.”, con sede in Montiglio Monferrato (AT), dalla sezione provinciale di Asti dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali in quanto l’impresa ha deliberato nell’assemblea dei soci del 24/9/2010 la fusione mediante incorporazione nella Cooperativa “La città’ del sole Cooperativa Sociale”.

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

4) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento.

5) Di comunicare, ad avvenuta esecutività, gli estremi di codesto atto ai beneficiari ai sensi e per gli effetti di cui al vigente regolamento di contabilità, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.

6) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.